

238/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80133** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 07.09.2023 proposto dalla Sig.ra **XX**

(omissis), nata il omissis a omissis, ivi

residente alla Via omissis n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Carolina Drisaldi (carolinadrisaldi@ordineavvocatiroma.org) presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma, a Viale Giulio Cesare n. 61.

contro

- **INPS** - in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;
- **INPS** - in persona del legale rappresentante p.t., Filiale Metropolitana Roma Montesacro, Via Carlo Spegazzini n. 66.
- **INPS** - in persona del legale rappresentante p.t., Direzione Provinciale di Roma Tuscolano, via U. Quintavalle n. 32.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 24.02.2026;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza a porte chiuse del 12 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Carolina Drisaldi, per la ricorrente, e l'Avv. Flavia Incleltolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

La ricorrente, ex dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico, cessata dal servizio dal 31.05.2018, è titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia con decorrenza dal 01.06.2018.

In data 21.09.2020, il Ministero trasmetteva all'INPS un nuovo modello PA04, relativo alla ricorrente, per la rideterminazione del trattamento pensionistico di quiescenza in applicazione del rinnovo del CCNL relativo all'area Funzioni Centrali, triennio 2016 - 2018.

Tuttavia, a seguito del sollecito della ricorrente del 14.02.2022, l'INPS provvedeva a porre in pagamento gli arretrati spettanti sulla rata di maggio 2022.

A seguito di verifiche effettuate dall'interessata, risultava che la liquidazione effettuata dall'Ente previdenziale era errata in quanto teneva conto solo degli accessori ma non del rinnovo contrattuale.

In particolare, l'importo della retribuzione pensionabile alla cessazione, calcolato sui dati fissi e continuativi dell'ultimo giorno di servizio, risultava invariato e non corrispondente a quanto riportato nel modello PA04, trasmesso dall'Amministrazione datoriale.

Dopo aver formalmente contestato la suddetta liquidazione e chiesto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il ricalcolo dell'importo della pensione, la ricorrente si vedeva costretta a presentare ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza che, però, veniva ritenuto inammissibile.

La ricorrente, pertanto, agisce in questa sede per chiedere l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, di cui è titolare dal 01.06.2018, nella misura maggiore richiesta, con la condanna dell'INPS al pagamento dell'adeguamento del trattamento pensionistico mensile e dei relativi arretrati, con accessori di legge e vittoria delle spese da distrarsi a favore del Difensore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via istruttoria, chiede sia disposta CTU per accertare il nuovo importo del trattamento pensionistico dalla data di decorrenza del 01.06.2018.

Con memoria depositata in data 29.05.2026, si è costituito l'INPS che documenta che l'ultima liquidazione operata dall'Istituto sarà applicata sulla rata di agosto 2026, sulla scorta dell'ultimo flusso DMA trasmesso dal Ministero competente in data 23.12.2025.

Controparte evidenzia, inoltre, che la retribuzione alla cessazione è rimasta invariata e l'aumento è dovuto all'aggiornamento della nuova posizione assicurativa con DMA di dicembre 2025; afferma, inoltre, di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione datoriale sull'aggiornamento dei dati pensionistici e che, in assenza di questa trasmissione, non è competente a provvedere direttamente alla riliquidazione del trattamento pensionistico; conclude quindi per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, i rappresentati delle parti si sono riportati alle rispettive memorie, concludendo come in atti.

In particolare, la Difesa della ricorrente ha precisato che la riliquidazione effettuata dall'INPS ha avuto ad oggetto la sola "quota C" della pensione, senza alcuna rivalutazione in relazione al c.d. "ultimo miglio" e che il Ministero ha già adottato gli adempimenti di propria competenza che consentirebbero, pertanto, la rettifica e la corretta determinazione del dovuto alla parte attrice.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente è il riconoscimento del diritto della ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in conseguenza dei miglioramenti economici previsti dal CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 - 2018, con il pagamento dei relativi arretrati ed accessori di legge.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

La domanda della ricorrente riguarda il computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 - 2018. In proposito, va preliminarmente precisato che le norme del Contratto Collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso Contratto Collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sua vigenza, in quanto, ed a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, di cui all'art. 43 del d.p.r. 1092/1973.

Nel caso di specie, si osserva che l'art. 47 del predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in ordine agli effetti dei nuovi trattamenti economici, prevede espressamente che *"1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 46 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.*

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 46 commi 1 e 2 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nell'art. 46".

Pertanto, la ricorrente, essendo cessata dal servizio in data 31.05.2018, ha diritto che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL debbano essere integralmente computati nella base pensionabile al momento del pensionamento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Va, quindi, riconosciuto il diritto della Sig.ra XX, alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei suddetti miglioramenti nella misura prevista dall'apposito modello PA04 trasmesso dall'Amministrazione datrice di lavoro all'Istituto previdenziale, e al pagamento dei ratei arretrati, ovvero alle differenze pensionistiche sui ratei pregressi, sui questi va aggiunta la maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo (secondo i criteri fissati dalle SS.RR., sent. 10/QM/2002).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'Avv. Carolina Crisaldi, dichiaratasi antistataria, nella misura di € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della Sig.ra XX alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza, mediante computo integrale dei benefici economici previsti dal Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali

- triennio 2016 - 2018;

- condanna l'INPS al pagamento delle differenze derivanti dalla conseguente riliquidazione pensionistica, con aggiunta, sull'importo dei ratei pensionistici arretrati, della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo il criterio differenziale seguito dalle SS.RR. con sentenza n. 10/QM/2002;

- condanna, altresì, l'INPS alla refusione delle spese di lite a favore dell'Avv. Carolina Drisaldi, dichiaratasi antistataria, che si liquidano nella misura di € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.06.2026

per il Dirigente

f.to digitalmente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3
D.Lgs.
196/03

